

**REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO E IL PASSAGGIO DI CORSO DELLE
CARRIERE UNIVERSITARIE PRESSO I CORSI DI LAUREA, LAUREA
MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DELL'UNIVERSITÀ
IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 30 settembre 2026 n. 586)**

INDICE

Articolo 1 *(Natura e finalità del regolamento)*
Articolo 2 *(Norme comuni)*
Articolo 3 *(Trasferimenti, passaggi di corso da atenei italiani e ingresso da atenei esteri
ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale)*
Articolo 4 *(Trasferimenti, passaggi di corso da atenei italiani e ingresso da atenei esteri
ai corsi di laurea e laurea magistrali ad accesso libero)*
Articolo 5 *(Trasferimenti, passaggi di corso da atenei italiani e ingresso da atenei esteri
ai corsi di laurea e laurea magistrali ad accesso programmato locale)*
Articolo 6 *(Procedimento amministrativo)*
Articolo 7 *(Norme comuni per iscrizione di coloro che provengono da atenei stranieri)*
Articolo 8 *(Norme transitorie, finali e abrogative)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità:

- a) per il trasferimento di coloro che provengono da corsi di studio presso altre università italiane che intendano proseguire la carriera in uno dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico attivati, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, presso i corsi di studio dell'Università luav di Venezia, di seguito Università luav;
- b) per l'accesso di coloro che provengono da università estere che intendano iscriversi a uno dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico attivati, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, presso i corsi di studio dell'Università luav;
- c) per il passaggio tra i corsi di laurea o tra i corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dell'Università luav.

Articolo 2

(Norme comuni)

1. L'ingresso al primo anno di corso dei corsi di studio ad accesso programmato di studentesse e studenti provenienti da altri corsi di studio o atenei, italiani ed esteri, è sempre concesso nel rispetto del numero di posti disponibili per un determinato anno di corso e dell'ammissione disposta in virtù del superamento delle relative prove selettive; per i corsi ad accesso libero esso è concesso nel rispetto del possesso dei requisiti di accesso nello specifico anno accademico. Il superamento delle prove selettive ha validità esclusivamente con riferimento alle procedure di ingresso stabilite dal bando di ammissione pubblicato annualmente.
2. Il numero dei posti disponibili agli anni di corso successivi al primo per trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri presso i corsi di studio sono determinati con decreto del rettore, sentiti il direttore del dipartimento e il direttore della sezione di coordinamento della didattica, entro il 31 maggio di ciascun anno accademico, tenuto conto del numero programmato per gli accessi nel precedente anno accademico, ai sensi della legge 2 agosto 1999 n. 264, e del numero di iscritti regolari ai corsi di laurea alla data 30 aprile.
3. Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso da atenei esteri sono concessi secondo le indicazioni stabilite nei successivi articoli in riferimento alle diverse classi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e nel relativo bando di trasferimenti, passaggi di corso, ingresso da atenei esteri pubblicato annualmente, e possono prevedere la convalida in crediti formativi universitari della precedente carriera.
4. Coloro che presentano domanda devono essere in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso ai diversi corsi di studio.
5. Il numero di crediti formativi universitari convalidati in relazione alla precedente carriera determina l'anno di iscrizione. L'iscrizione al secondo anno è concessa se sono riconosciuti almeno 40 crediti formativi universitari. Ogni 40 crediti formativi universitari convalidati è concessa l'iscrizione ai successivi anni di corso.
6. La convalida dei crediti formativi universitari acquisiti nel corso di laurea o laurea magistrale o magistrale a ciclo unico di provenienza è determinato, da una o più commissioni nominate dal direttore di dipartimento con proprio provvedimento, nell'ambito delle attività formative del corso di studi presso il quale si chiede il trasferimento risultando nella carriera dello studente come idoneità riconosciuta.
7. In tutti i successivi articoli del regolamento per studenti si intendono coloro che sono iscritte e iscritti a un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale o magistrale a ciclo unico in luav o presso altro ateneo.

Articolo 3

TORNA ALL'INDICE

(Trasferimenti, passaggi di corso da atenei italiani e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale)

1. È ammessa l'iscrizione al primo anno di corso presso i corsi afferenti alla classe L17 e classe LM4CU di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico presso altro ateneo, o altro corso dello stesso ateneo che, previo superamento della prova di ammissione, risultino in posizione utile in graduatoria.
2. È ammessa l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo presso i corsi afferenti alla classe L-17 e classe LM4CU, senza sostenimento della prova di ammissione, di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea della classe L-17 o della classe LM4CU presso altro ateneo, o dello stesso ateneo (perché hanno già superato il test nazionale di accesso alla classe L-17 o LM4CU) e ottengano la convalida di almeno 40 crediti formative universitari.
3. È ammessa l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo presso i corsi afferenti alla classe L-17 e classe LM4CU, senza sostenimento della prova di ammissione, di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di laurea non afferente alla classe L-17 o alla classe LM4CU presso altro ateneo, o dello stesso ateneo, purché abbiano già sostenuto per lo stesso anno accademico il test nazionale di accesso alla classe L-17 o LM4CU e ottengano la convalida di almeno 40 crediti formative universitari.
4. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ha ottenuto la valutazione migliore al test di ammissione e successivamente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di valutazione precede il richiedente più giovane di età.
5. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti convalidati come previsto dall'articolo 2.

Articolo 4

(Trasferimenti, passaggi di corso da atenei italiani e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea e laurea magistrali ad accesso libero)

1. È ammessa l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso libero di coloro che sono regolarmente iscritti presso altri atenei a corsi di studio, o altro corso dello stesso ateneo, del medesimo livello, che rispettino i requisiti curriculari di ammissione e/o verifica della personale preparazione previsti dai relativi bandi per l'accesso, pubblicati annualmente.
2. La convalida dei crediti formativi universitari acquisiti nel corso di laurea o laurea magistrale di provenienza è determinato, da una o più commissioni nominate dal direttore di dipartimento con proprio provvedimento, nell'ambito delle attività formative del corso di studi presso il quale si chiede il trasferimento, passaggio di corso e ingresso da atenei esteri.
3. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti convalidati come previsto dall'articolo 2.

Articolo 5

(Trasferimenti, passaggi di corso da atenei italiani e ingresso da atenei esteri ai corsi di laurea e laurea magistrali ad accesso programmato locale)

1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea e laurea magistrali a numero programmato locale di coloro che sono regolarmente iscritti a un corso di studio dello stesso livello presso altro ateneo, o altro corso dello stesso livello in ateneo, che, previo superamento della prova di ammissione, risultino in posizione utile in graduatoria.
2. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili ad anni successivi al primo, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti convalidati in esito alle valutazioni presentate nella medesima finestra temporale, in caso di ulteriore parità precede il più giovane di età.

TORNA ALL'INDICE

3. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti convalidati come previsto dall'articolo 2.

Articolo 6

(Procedimento amministrativo)

1. La richiesta di ingresso per trasferimento, passaggio di corso da atenei italiani e ingresso da atenei esteri e la documentazione da allegare devono essere inoltrate all'area didattica e servizi agli studenti, utilizzando la procedura informatica con le modalità, i costi ed entro il termine di scadenza previsto dal relativo bando annuale di trasferimenti, passaggi di corso, ingresso da atenei esteri.
2. L'area didattica e servizi agli studenti provvede all'istruttoria delle istanze pervenute e al supporto amministrativo dei lavori delle commissioni per la valutazione e l'attribuzione dell'anno di corso d'iscrizione dello studente. L'area provvede inoltre alla trasmissione degli esiti al dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti per l'approvazione degli atti, nonché al richiedente.
3. Al completamento della procedura online di pre-immatricolazione il richiedente è tenuto a inserire l'autodichiarazione aggiuntiva relativa all'eventuale iscrizione ad altri corsi di studio dello stesso o altro ateneo, anche estero, e il possesso dei relativi requisiti per l'eventuale contemporanea iscrizione.
4. L'area didattica e servizi agli studenti, sulla base dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, provvede all'iscrizione e all'aggiornamento delle relative carriere.

Articolo 7

(Norme comuni per iscrizione di coloro che provengono da atenei stranieri)

1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'Università luav di coloro che sono iscritti a un corso del medesimo ciclo di istruzione superiore presso università straniere, entro i posti disponibili, come determinati ai sensi del precedente articolo 2 comma 1.
2. Ai fini dell'accoglimento delle domande le commissioni di cui ai precedenti articoli valutano la congruenza tra la carriera universitaria già svolta dai richiedenti e l'ordinamento didattico del corso di studi per il quale è richiesto il trasferimento.
3. I richiedenti extracomunitari sono tenuti al rispetto delle scadenze previste dalla circolare ministeriale che definisce annualmente le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali" e dei requisiti curricolari previsti dai bandi di accesso.

Articolo 8

(Norme transitorie, finali e abrogative)

1. Non sono consentiti trasferimenti presso i corsi di studio di cui agli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne che regolano la materia oggetto del presente regolamento.